

L E G G E

del 2025,

relativa alle condizioni di vendita delle bevande energetiche

Il consiglio nazionale della Repubblica Slovacca ha approvato la seguente legge:

Articolo 1

Oggetto

La presente legge disciplina quanto segue:

- a) le condizioni per la vendita e la somministrazione di bevande energetiche;
- b) gli obblighi delle persone fisiche autorizzate a svolgere attività commerciali e delle persone giuridiche nella vendita e somministrazione di bevande energetiche;
- c) i poteri delle autorità amministrative e le sanzioni da irrogare in applicazione delle misure previste dalla presente legge.

Articolo 2

Bevande energetiche

Ai fini della presente legge, per "bevanda energetica" si intende una bevanda analcolica edulcorata confezionata destinata al consumo diretto¹⁾ e che contiene caffeina ricavata da qualsiasi fonte in quantità superiore a 150 mg/l.

¹⁾ Articolo 2, lettera a), punto 1, della legge n. 251/2024 sull'imposta sulle bevande analcoliche edulcorate e sulla modifica di alcune leggi.

Articolo 3

Misure per la vendita e la somministrazione di bevande energetiche

- (1) È vietato vendere o servire bevande energetiche a persone di età inferiore ai 16 anni.
- (2) È vietato vendere o servire bevande energetiche
 - a) attraverso un distributore automatico, a meno che il venditore che lo gestisce non provveda alla verifica dell'età dell'acquirente;
 - b) nei parchi giochi per bambini e nelle scuole e nelle strutture scolastiche ai sensi di una legge distinta²⁾;
 - c) nei negozi che vendono prodotti destinati principalmente ai minori;
 - d) in occasione di assemblee pubbliche³⁾, eventi culturali pubblici⁴⁾ ed eventi sportivi pubblici⁵⁾ destinati a persone di età inferiore ai 16 anni.

Articolo 4

Determinate condizioni per la vendita e la somministrazione di bevande energetiche

- (1) Chiunque vende o serve bevande energetiche deve informare il pubblico del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, mediante un avviso facilmente leggibile e chiaramente visibile collocato nel punto di vendita o di somministrazione, con la seguente dicitura: "È vietato vendere o servire bevande energetiche a persone di età inferiore ai 16 anni".
- (2) Chiunque vende o serve bevande energetiche soggette al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve verificare che la persona alla quale vende o somministra una bevanda energetica abbia raggiunto l'età di 16 anni.
- (3) La vendita a distanza di bevande energetiche è consentita solo se il venditore utilizza un sistema di verifica dell'età in grado di verificare al momento della vendita che l'acquirente abbia raggiunto l'età di 16 anni. Ai fini della presente legge, per "sistema di verifica dell'età" si intende un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'età dell'acquirente con strumenti elettronici. Il venditore deve fornire informazioni dettagliate sul sistema di verifica dell'età e sul suo funzionamento su richiesta dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

²⁾ Legge n. 245/2008 sull'istruzione e la formazione (legge sulle scuole) e sulle modifiche di alcune leggi, come modificata.

³⁾ Legge n. 84/1990 sul diritto di riunione, come modificata.

⁴⁾ Legge n. 96/1991 del consiglio nazionale slovacco sugli eventi culturali pubblici, come modificata.

⁵⁾ Legge n. 1/2014 sull'organizzazione di eventi sportivi pubblici e sulla modifica e integrazione di alcune leggi, come modificata.

Articolo 5 Controllo

- (1) La conformità alla presente legge è controllata dalle autorità responsabili del controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁶⁾ nell'ambito delle loro competenze ai sensi di una legislazione distinta⁷⁾.
- (2) Nel controllare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, le autorità responsabili del controllo ufficiale dei prodotti alimentari sono autorizzate a effettuare acquisti campione di bevande energetiche da parte di persone di età inferiore ai 16 anni.

Articolo 6 Illeciti amministrativi

- (1) L'autorità di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, impone una sanzione pecuniaria da 150 a 5 000 EUR a una persona fisica autorizzata a svolgere attività commerciali o a una persona giuridica che viola il divieto di cui all'articolo 3 o l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 o 3.
- (2) L'autorità di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, impone una sanzione pecuniaria da 100 a 1 000 EUR a una persona fisica autorizzata a svolgere attività commerciali o a una persona giuridica che viola l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
- (3) La sanzione pecuniaria di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere imposta entro un anno dalla data in cui il divieto o l'obbligo è stato violato.
- (4) Nell'imporre la sanzione pecuniaria di cui ai paragrafi 1 e 2, si tiene conto, in particolare, della gravità, della portata e della durata della violazione dell'obbligo.
- (5) I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscono entrate del bilancio dello Stato.
- (6) Salvo diverse disposizioni nei paragrafi da 1 a 5, all'irrogazione di sanzioni pecuniarie si applica il codice di procedura amministrativa.

Articolo 7 Disposizioni finali

La presente legge è stata adottata in conformità dell'atto giuridicamente vincolante dell'Unione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche⁸⁾.

⁶⁾ Articolo 21, paragrafo 1, lettere da b) a d), della legge n. 152/1995 del consiglio nazionale della Repubblica Slovacca sui prodotti alimentari, modificata dalla legge n. 195/2007.

⁷⁾ Articolo 23, paragrafi 1 e 2, della legge n. 152/1995 del consiglio nazionale della Repubblica Slovacca, come modificata.

⁸⁾ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17. 9. 2015).

Articolo 8
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2026.